Provincia di Perugia

Servizio Coordinamento Funzioni Generali

Regolamento sui criteri e le modalità organizzative in materia di trattamento dei dati personali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 20.09.2022

SOMMARIO

TITOLO I
NORME INTRODUTTIVE

TITOLO II
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

TITOLO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO I
NORME INTRODUTTIVE

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina del trattamento dei dati personali da parte della Provincia in attuazione delle disposizioni del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR") e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice" come modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 ed in particolare:

a) individua i compiti del Titolare e dei Responsabili, nonché degli Autorizzati del trattamento dei dati personali esistenti e gestiti presso gli uffici provinciali;

b) disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dall'Amministrazione Provinciale nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 2
Principi

1. Nell'applicazione del presente Regolamento e in ogni caso di trattamento di dati personali, la Provincia garantisce che tale trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, come previsto dal GDPR.
2. La Provincia tratta i dati personali applicando i principi di:
- Liceità, correttezza e trasparenza
- Limitazione delle finalità
- Minimizzazione dei dati
- Esattezza
- Limitazione della conservazione
- Integrità e riservatezza
- Responsabilizzazione.

3. La Provincia adotta le misure tecniche e organizzative adeguate per impedire il verificarsi di violazioni dei dati personali, intese quali violazioni della sicurezza che possano comportare accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'ente.
4. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando art. 75 del RGPD, sono i seguenti:
- danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
- perdita di controllo dei dati personali;

- limitazione dei diritti, discriminazione;
- furto o usurpazione d'identità;
- perdite finanziarie, danno economico o sociale;
- decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
- pregiudizio alla reputazione;
- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).

5. La Provincia promuove, al suo interno, ogni strumento di sensibilizzazione, ivi comprese le attività di formazione ed aggiornamento del personale, che possa consolidare la conoscenza e il rispetto delle regole volte alla protezione dei dati personali e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Art. 3
Finalità del trattamento

1.I trattamenti sono compiuti dalla Provincia per le seguenti finalità istituzionali:
a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Provincia;
c) l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati o per la conclusione dello stesso;
d) per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica;
e) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

2. Costituiscono motivi di interesse pubblico rilevante le seguenti materie:
– le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo degli aventi diritto al voto e di esercizio di altri diritti politici, nonché dirette all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi;
– le attività finalizzate all'applicazione della disciplina relativa alla documentazione dell'attività istituzionale;
– le attività finalizzate all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro sia in ordine all'espletamento degli adempimenti previsti in relazione al trattamento economico e giuridico, sia in materia sindacale, di igiene e sicurezza del lavoro;
– le attività dirette all'applicazione, anche tramite i concessionari del servizio, delle disposizioni in materia di tributi in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai Responsabili d'imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni;
– le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di rapporti con le organizzazioni di volontariato.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e alle disposizioni contenute nei provvedimenti della Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati personali.

Art. 4
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
«titolare del trattamento»: la Provincia di Perugia quale entità organizzativa complessa;
«soggetti che esercitano le funzioni del Titolare»: gli Organi politici ed i singoli Dirigenti della Provincia per i rispettivi ambiti di competenza;
«responsabile del trattamento»: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposto dal titolare al trattamento di dati personali;
«sub-responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica o altro organismo, estraneo alla Provincia, a cui fa ricorso il responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento;
«autorizzati»: i soggetti interni autorizzati per competenza da parte del Dirigente al trattamento dei dati personali;
«amministratore di sistema»: la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle banche dati informatiche, i sistemi software complessi, le reti locali e gli apparati di sicurezza;
«responsabile della protezione dei dati (RPD)»: il soggetto che svolge i compiti di cui all'art. 39 del GDPR o gli ulteriori compiti affidati dal titolare del trattamento.
«Garante»: l'autorità amministrativa indipendente prevista dal Codice essenzialmente con funzioni di vigilanza sull'applicazione della normativa concernente il trattamento di dati personali e di tutela nei confronti di comportamenti illegittimi.
2. Per le altre definizioni si rinvia all'art. 4 del GDPR.

TITOLO II
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

ART. 5
Titolare del trattamento

1. La Provincia, in persona del Presidente pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali compiuto per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali dalle proprie articolazioni organizzative o da parte di terzi per suo conto.
2.Il Titolare definisce, fin dalla fase di avvio, le necessarie misure tecniche ed organizzative per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato in modo conforme al GDPR e al Codice.
3.Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure di cui al precedente comma sono inseriti nell'ambito degli strumenti di programmazione.
4.Le funzioni che competono al titolare del trattamento in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono assunte dagli organi politici e da quelli amministrativi in relazione alle competenze rispettivamente loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 6
Contitolari del trattamento

1. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata alla Provincia da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26 del GDPR.
2. Un accordo tra le parti definisce le responsabilità di ciascuno dei Titolari in merito all'osservanza degli obblighi per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e alla comunicazione agli stessi delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.

Art. 7
Responsabili interni del trattamento

1. Sono Responsabili interni del trattamento dei dati personali tutti i dirigenti della Provincia, ciascuno per le funzioni di propria competenza.
2. I Responsabili interni sono designati dal Presidente con il decreto di attribuzione delle funzioni dirigenziali e sono responsabili del trattamento dei dati personali riferibili a dette funzioni.

3. I Responsabili interni anche a seguito di idonea formazione, possiedono adeguata conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative volte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al GDPR.

Art. 8
Responsabili esterni del trattamento

1. Sono definiti Responsabili esterni i soggetti pubblici o privati non facenti parte dell'organizzazione della Provincia che trattano i dati per conto e su istruzione documentata dell'ente. Il Titolare del trattamento stipula con tali soggetti un contratto o altro atto giuridico che definisce la materia disciplinata, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
2. Nelle convenzioni, nelle concessioni, nei contratti, negli incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge con cui è affidata a tali soggetti esterni la gestione di attività e servizi per conto della Provincia, è prevista espressamente la nomina degli stessi soggetti affidatari quali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali connessi alle attività istituzionali affidate.

ART. 9
Autorizzati al trattamento

1. Il Responsabile interno del trattamento procede a designare, all'interno della propria struttura operativa, il personale dipendente autorizzato per l'espletamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati.
2. La designazione è fatta con atto scritto nel quale sono specificati i compiti affidati agli autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
3. Gli autorizzati effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dal proprio Dirigente che prevedono di:
a) accedere solo ai dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati;
b) trattare i dati personali di cui si viene a conoscenza per l'espletamento delle proprie funzioni, in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti che disciplinano le attività della Provincia;
c) verificare costantemente i dati, il loro aggiornamento, la loro completezza e pertinenza;
d) custodire con cura atti e documenti contenenti dati personali ricevuti in consegna per adempiere ai compiti assegnati e restituirli al termine delle operazioni affidate;

e) comunicare i dati personali trattati solo previa autorizzazione;
f) osservare scrupolosamente le misure di sicurezza predisposte;
g) osservare, anche in seguito a modifica, trasferimento e/o cessazione del rapporto di lavoro gli obblighi relativi alla riservatezza e alla comunicazione.

Art. 10
Compiti dei Responsabili esterni del trattamento

1. Ai Responsabili esterni si applicano le disposizioni dell'articolo 28 del GDPR. In particolare, a maggiore specificazione di quanto indicato nell'art. 28 del GDPR, la nomina a Responsabile esterno prevede che:
- il Responsabile esterno effettui tutte le comunicazioni al Titolare utilizzando il contatto del Responsabile interno che ha provveduto alla nomina;
- eventuali violazioni di dati personali siano comunicate al Responsabile interno di cui sopra e al RPD non oltre 48 ore dal momento in cui il Responsabile esterno ne sia venuto a conoscenza;
- il Responsabile restituisca / cancelli i dati entro il termine definito nel contratto.
2. Per verificare il pieno rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 28 GDPR il Titolare effettua ispezioni anche di terza parte nei confronti del Responsabile esterno, con cadenza definita nella nomina.

Art.11
Compiti dei Responsabili interni del trattamento

1. I Dirigenti, in qualità di Reponsabili interni del trattamento, nell'ambito delle strutture organizzative cui sono preposti, assicurano il rispetto degli obblighi normativi previsti in capo al Titolare del trattamento in relazione ai trattamenti di loro competenza.
2. Tali soggetti provvedono in particolare a:
a) censire e monitorare costantemente le singole attività di trattamento dei dati personali facenti capo al Servizio;
b) fornire prontamente ogni elemento necessario alla regolare tenuta del Registro unico delle attività di trattamento predisposto dalla Provincia ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento al fine di consentire il costante aggiornamento dello stesso;
c) designare con atto scritto gli autorizzati al trattamento dei dati personali con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento;
d) vigilare sulle attività dei soggetti autorizzati di cui al precedente punto e garantirne una adeguata formazione nell'ambito delle iniziative predisposte dall'Ente e dal RPD;
e) disciplinare il rapporto con il Responsabile esterno del trattamento e procedere per iscritto alla sua nomina secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento;
f) nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle

persone fisiche, sentito il RPD, effettua una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (Data Protection Impact Assesment, DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento medesimo.
g) provvedere, in relazione alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, a monitorare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate;
h) notificare al Garante la violazione dei dati personali (data breach) e provvedere alla comunicazione della violazione agli interessati dandone informativa al Segretario Generale, al Dirigente del Servizio Coordinamento Funzioni Generali e al RPD ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento;
i) collaborare con il RPD al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
j) garantire l'esercizio dei diritti degli interessati previsti agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del GDPR e dar corso alle relative richieste;
k) predisporre le informative di cui agli artt. 13 e 14 da fornire agli interessati e curarne il costante aggiornamento;
l) designare gli amministratori di sistema secondo quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento.
3. Ciascun Servizio tiene il registro dei trattamenti della struttura e fornisce prontamente ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed aggiornamento del Registro unico di cui all'art. 17 del presente regolamento.
4. Qualora all'interno del Servizio vi siano banche dati o applicativi condivisi tra più strutture spetta al Direttore Generale se nominato o al Segretario Generale decidere in ordine agli adempimenti previsti dal GDPR e dal Codice.
5. Qualora all'interno dell'Amministrazione Provinciale vi siano banche dati o applicativi condivisi tra più Servizi, le decisioni in ordine agli adempimenti previsti dal GDPR e dal Codice spettano al Dirigente a cui competono le funzioni ed attività per il cui svolgimento è stato sviluppato il software o la banca dati informatica.
6. In ipotesi in cui vi sia una committenza plurima gli adempimenti di cui al comma 5 spettano al dirigente a cui competono le funzioni e attività prevalenti.

Art. 12
Compiti del Servizio Coordinamento Funzioni Generali

1. Al Servizio Coordinamento Funzioni Generali compete l'adozione delle misure volte a garantire l'uniformità di applicazione del GDPR all'interno dell'ente. Tale Servizio si avvale di un ufficio amministrativo in materia di privacy che fornisce adeguato supporto ai Servizi, anche predisponendo l'opportuna modulistica.
2. Il Servizio Coordinamento Funzioni Generali raccoglie i registri di competenza dei Servizi al fine di formare il Registro unico dei trattamenti di cui all'art. 17 del presente regolamento, approvandone periodicamente gli aggiornamenti e disponendo eventualmente modalità operative per l'organizzazione dello stesso.
4. Il Servizio Coordinamento Funzioni Generali collabora e fornisce adeguato supporto al RPD.

Art. 13
Compiti del Servizio in cui sono allocati i Sistemi Informativi

1. Al Servizio in cui sono allocati i Sistemi Informativi competono lo sviluppo e la gestione delle applicazioni e dei sistemi informatici dell'Ente. Nello svolgimento di tali attività, al Servizio spettano i seguenti compiti:
a) provvedere, in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, ad adottare e ad aggiornare le idonee e preventive misure di sicurezza per i dati informatici in relazione ai trattamenti di diretta competenza ed a collaborare con gli altri Dirigenti dell'Ente per la definizione delle misure di sicurezza inerenti i trattamenti di competenza degli stessi;
b) programmare e realizzare gli interventi in materia di sicurezza informatica;
c) impartire ai Dirigenti le necessarie istruzioni operative per la sicurezza delle banche dati;
d) curare il coordinamento delle operazioni relative alla sicurezza delle categorie particolari di dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR oggetto di trattamento con modalità informatica, provvedendo a prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale;
e) fornire supporto ai Dirigenti, sui profili informatici, per lo svolgimento della valutazione di impatto di cui all'art. 35 del GDPR;
f) collaborare con i Servizi alla tenuta dell'elenco degli amministratori di sistema ed assisterli nella nomina, nella formulazione delle istruzioni e nell'attività di verifica sull'operato degli amministratori stessi;
g) svolgere, anche su richiesta di un dirigente, sessioni di audit interno o esterno, in modo casuale e/o a campione, sui trattamenti informatici svolti, sul corretto uso dei dispositivi di lavoro, sui sistemi informatici di competenza e sulle misure di sicurezza poste in essere per verificare l' affidabilità e sicurezza delle stesse, il corretto utilizzo degli strumenti e il rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, dai regolamenti dell'Ente e dei provvedimenti del Garante della protezione dei dati personali, in attuazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei controlli o degli audit condotti.

Art. 14
Informativa

1. L'interessato deve essere preventivamente informato, oralmente o per iscritto, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 GDPR.
2.L'informativa deve avere forma concisa, trasparente, intellegibile per l'interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice.
3. Nell'informativa devono essere comunicati anche i dati di contatto del Dirigente che effettua il trattamento.

4. Ciascun Dirigente è tenuto ad aggiornare periodicamente le informative utilizzate.
5. L'informativa può essere resa disponibile in formato elettronico mediante la predisposizione di appositi file consultabili e/o scaricabili all'interno delle apposite sezioni del portale o della intranet dell'Ente o attraverso altre forme idonee di informazione anche cartacee.

Art. 15
Amministratori di sistema

1. I Dirigenti, in relazione ai trattamenti di loro competenza, provvedono a designare gli amministratori di sistema tra i propri dipendenti o, se necessario, tra soggetti esterni, nei casi e con le modalità stabilite dal Provvedimento del 27.11.2008 (e successive modifiche e integrazioni) del Garante della Privacy.
2. Qualora la designazione degli amministratori di sistema riguardi soggetti esterni alla Provincia, la competenza è del dirigente che ha provveduto all'affidamento del contratto in base al quale viene sviluppato o gestito il software, viene strutturata o gestita la banca dati informatica o, comunque, viene effettuato il trattamento.

Art. 16
Responsabile della protezione dei dati (RPD)

1. Il Responsabile della protezione dei dati ("RPD") è individuato, con decreto di nomina del Presidente fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dal GDPR.
2. Il RPD assolve i compiti previsti dall'art. 39 del GDPR e gli eventuali altri compiti affidati alla stesso dal Presidente.
3. Il RPD, in particolare, è incaricato dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al Titolare, ai Responsabili interni e agli incaricati in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
b) sorvegliare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali e in tal senso indicare al Titolare e ai Responsabili interni i settori o i trattamenti che comportino un rischio maggiore per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dati personali (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Collaborare con il Titolare e i Responsabili interni coinvolti, in tutte le fasi di svolgimento della DPIA e in particolare nella analisi delle conclusioni raggiunte, proponendo osservazioni, ove richiesto, in itinere e al termine delle operazioni;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per questioni connesse al trattamento dei dati personali, tra cui la consultazione preventiva nei casi previsti dalla legge in collaborazione con il responsabile interno del trattamento;

e) tenere aggiornato il Registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare.
4. Il Titolare e i Responsabili interni assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine il RPD:
- è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Responsabili interni che abbiano per oggetto questioni inerenti alla protezione dei dati personali;
- deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati in modo da poter rendere una consulenza idonea, orale o scritta;
5. Il parere del RPD sulle questioni inerenti il trattamento dei dati personali non è vincolante; ciò nonostante, nel caso in cui la decisione adottata sia difforme da quella raccomandata dal RPD, tale decisione deve essere motivata.
6. Il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati personali.
7. Il RPD propone, in raccordo con il Servizio Coordinamento Funzioni Generali, un ordine di priorità nell'attività da svolgere - ovvero un piano annuale di attività - incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati.

TITOLO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 17
Registro delle attività di trattamento

1. La Provincia tiene un registro unico dei trattamenti contenente le informazioni di cui all' art. 30 del GDPR e che elenca i trattamenti dei Servizi.
2. In occasione dell'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, i Servizi provvedono a trasmettere al Servizio Coordinamento Funzioni Generali l'aggiornamento delle attività di trattamento con riferimento agli ambiti di competenza.

Art. 18
Diritti dell'interessato

1. Per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR l'interessato presenta richiesta alla Provincia ovvero al Dirigente competente al trattamento.
2. Se il trattamento è effettuato da soggetti terzi per conto della Provincia, la richiesta viene presentata al dirigente che ha provveduto alla nomina del Responsabile esterno del trattamento.
3. La richiesta può essere inoltrata anche per posta elettronica.
4. L'esercizio dei diritti dell'interessato è gratuito. Il rilascio di copie non è soggetto a rimborsi di diritti di riproduzione e di ricerca.

5. L'Ufficio competente provvede senza ritardo sulla richiesta, e comunque entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se le operazioni necessarie per il riscontro alla richiesta sono complesse o ricorre altro giustificato motivo, il termine per il riscontro è di sessanta giorni.
6. Sono fatte salve le limitazioni di cui agli artt. 2-undecies e 2-duodecis del D.Lgs. 196/2003 e le altre limitazioni previste dalla legge.
7. Di norma si procede alla cancellazione dei dati personali in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Art. 19
Sicurezza del trattamento

1. Il Titolare mette in atto misure di protezione per ridurre i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche legati alla sicurezza dei trattamenti.
2. Tali misure sono finalizzate a: assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. In particolare, il Titolare assicura sistemi di back-up automatico, programmi antivirus, firewall e altri sistemi di protezione del patrimonio informativo dell'ente. A tal fine il Titolare incarica il Dirigente responsabile dei Servizi informativi.
2. Il Titolare garantisce la presenza e la revisione di misure volte a garantire la sicurezza fisica dei luoghi, quali a titolo esemplificativo:
- Misure antincendio;
- Registrazione degli accessi fisici;
- Forniture e infissi ignifughi e dotati di serratura.
3. Ciascun Responsabile interno si accerta, relativamente al suo ufficio, che siano presenti e correttamente applicati:
- Sistemi di autenticazione per l'utilizzo dei dispositivi;
- Sistemi di autorizzazione con diversi livelli di visibilità;
- Idonei sistemi di protezione degli archivi cartacei.
4. I Responsabili interni impartiscono idonee istruzioni rispetto alle misure di sicurezza a tutti gli autorizzati che agiscono sotto la loro autorità.

ART. 20
Comunicazione e diffusione dei dati personali comuni

1. La comunicazione dei dati personali all'interno dell'Ente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali non è soggetta a limitazioni, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.
2. Il Dirigente, valutato il caso, può decidere di adottare le misure necessarie alla tutela della riservatezza degli interessati.

3. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici e la loro diffusione è disciplinata dall'art. 2 ter del Codice.

Art. 21
Durata del trattamento

1. Fatto salvo quanto specificamente disposto da disposizioni di settore, la durata del trattamento dei dati personali coincide, di norma, con i tempi di conservazione indicati, in riferimento alle diverse tipologie documentali, nel Piano di conservazione dell'Ente e nel relativo Massimario di scarto. La durata dei trattamenti è indicata nel Registro unico di cui all'art. 17.

ART. 22
Valutazione di impatto

1. Ciascun Dirigente valuta la necessità di sottoporre a valutazione di impatto i trattamenti da effettuare e/o le proprie banche dati; qualora decida di procedere a valutazione di impatto si coordina con il RPD e, in caso di trattamento con modalità informatica, con il Dirigente nel cui servizio sono allocati i Sistemi informativi per programmarne le modalità operative.
2. La valutazione di impatto dovrà essere prioritariamente effettuata sulle banche dati condivise.

Art. 23
Violazione dei dati personali
(data breach)

1. Chiunque venga a conoscenza di una violazione dei dati personali (data breach) è tenuto a segnalarlo al proprio il Responsabile interno; se la violazione riguarda un trattamento non afferente al proprio ufficio, informa senza ritardo il RPD.
Il Responsabile interno riferisce al Titolare e al RPD, senza ingiustificato ritardo, ogni violazione dei dati personali di cui viene a conoscenza.
2. Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati personali possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali. La notifica dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo e comunque entro 72 ore dalla avvenuta conoscenza della violazione.
3. Nei casi previsti dall'art. 34 del GDPR il Titolare comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro.
4. Il Titolare documenta le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alla autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio.

5. Il Registro delle violazioni è compilato e conservato digitalmente dal RPD e viene messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 24
Formazione del personale

1. La Provincia assicura la programmazione e l'organizzazione delle attività formative del personale per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali anche sulla base delle indicazioni del RPD.

Art. 25
Trattamento dei dati personali da parte di Amministratori

1. Gli Amministratori sono legittimati al trattamento dei dati personali esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e sono tenuti alla riservatezza; in tale esercizio devono assicurare il rispetto del GDPR.
2. I trattamenti dei dati personali effettuati negli Uffici di supporto agli organi politici devono essere svolti da personale adeguatamente informato, formato e autorizzato.

Art. 26
Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni di cui al GDPR, al D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e successive modifiche ed integrazioni e ai Regolamenti provinciali vigenti.